



Circolare informativa n. 06 del 22 febbraio 2017

CREDITO D'IMPOSTA PER L'INNOVAZIONE

Aggiornata con C.M. 5/E del 16 marzo 2016 e L. 232/2016

Determinazione del credito

La legge di bilancio 2017 (232/2016) ha introdotto importanti modifiche al credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo che rendono più appetibile e meno complesso il ricorrervi.

Prima di addentrarci sulle novità della normativa è importante ricordare che si tratta di **un'agevolazione automatica**, che si applica **all'incremento di spesa** avvenuto tra l'anno di riferimento per il quale si vuole accedere all'agevolazione e la media delle medesime spese effettuate **nel triennio 2012/2013/2014**.

Per le imprese costituite da meno di tre anni, la media degli investimenti da considerare per il calcolo della spesa incrementale deve essere calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

La spesa minima agevolabile deve esser pari o superiore ai 30.000 euro

Analizziamo le novità introdotte dalla L. 232/2016:

- L'importo di spesa incrementale agevolabile è stata portata ad un **massimo euro 20 milioni per ciascun beneficiario**, (ex 5 milioni);
- La misura percentuale dell'agevolazione riconosciuta è stata **unificata al 50% della spesa incrementale per tutte le categorie di spese agevolabili**;
- Viene previsto un ampliamento della tipologia del personale impiegato nelle attività di R.& S. ammesse con **l'eliminazione del requisito della alta qualificazione** (il c.d. personale altamente qualificato);
- Viene prorogata **la scadenza del agevolazione al 31/12/2020** (ex 31/12/2019)
- Sono inseriti i costi **per l'acquisto di macchinari e attrezzature**, non necessariamente tipici di laboratorio che sono solitamente impiegati per svolgere una delle attività ammissibili, considerando anche il settore economico di appartenenza.

Soggetti beneficiari

L'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo comprende **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Spese agevolabili

Ricerca fondamentale

- lavori sperimentali o teorici, anche senza applicazioni o usi commerciali diretti;

Ricerca Industriale

- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, effettuata con l'obiettivo di creare nuovi prodotti, processi o servizi, o per il miglioramento di quelli esistenti;
- attività di progettazione per la creazione di nuovi prodotti, processi o servizi o per il miglioramento di quelli esistenti;

Sviluppo sperimentale

- Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida;

Il decreto attuativo del 27/05/2015 ricomprende l'attività degli "studi di fattibilità" nell'ambito delle spese ammissibili all'agevolazione all'interno dello sviluppo sperimentale, non escludendone comunque l'agevolazione nelle fasi di ricerca fondamentale e ricerca industriale:

- realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciale, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

Cosa è escluso

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano dei miglioramenti.

Costi ammissibili

a) costi relativi al personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo, che sia:

- I. **dipendente dell'impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;**

- II. **in rapporto di collaborazione con l'impresa**, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa.

Con riferimento a tali costi, deve essere considerato il **costo effettivamente sostenuto** dall'impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di collaborazione.

Tale costo è dato dall'importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i costi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all'effettivo impiego dei medesimi lavoratori nell'attività di ricerca e sviluppo.

Il personale non deve obbligatoriamente essere in possesso di un titolo di studio in una materia attinente alle attività di ricerca e sviluppo in cui lo stesso è impiegato, né essere iscritto ad un albo professionale. Si ritiene che il titolo possa essere conseguito ovunque.

Tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal titolo di studio, può essere finanziato con il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Anche i costi degli amministratori sono sempre finanziabili sia che abbiano un contratto di lavoro dipendente, sia che percepiscano i compensi per lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo (non risultano, al contrario, agevolabili i compensi erogati all'amministratore semplicemente preposto alla gestione dell'attività di ricerca e sviluppo).

Non sono agevolabili i costi per il personale adibito a mansioni amministrative, contabili e commerciali;

- b) **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature, non necessariamente tipici di laboratorio che sono solitamente impiegati per svolgere una delle attività ammissibili, considerando anche il settore economico di appartenenza, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al DM 31 dicembre 1998, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con costo unitario **non inferiore ad euro 2.000** al netto IVA. Ai fini dell'ammissibilità dei costi in questione, il DM precisa che gli strumenti e le attrezzature da laboratorio devono essere acquistati dall'impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo;
- c) spese relative a **contratti di ricerca** stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Ai fini dell'ammissibilità dei costi suddetti, i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri UE o nello SEE ovvero in Paesi e territorio che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Qualora i collaboratori o i professionisti esterni svolgano la loro attività al di fuori delle strutture dell'impresa, i relativi costi di ricerca possono rientrare nella categoria di costi ammissibili **c.d. ricerca "extra-muros"**;

- d) **competenze tecniche e privative industriali** relative ad un'**invenzione industriale o biotecnologica**, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, ivi compresi gli acquisti da società fallite (Agenzia delle Entrate risoluzione 19/E).

Inoltre per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di 5.000 euro le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.

Il credito può essere utilizzato unicamente in **compensazione nel modello F24**, senza applicare il limite di euro 250.000 per i crediti riportati nel quadro RU del modello Unico e quello annuale di euro 700.000.

Cumulo con altre agevolazioni

L'articolo 9 del decreto dispone che il credito d'imposta è cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'articolo 24 del DL n. 83/2012 per l'assunzione di personale altamente qualificato. 4 Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.